DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA

(Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma)

[notificata con il numero C(2005) 5592]

(I testi in lingua inglese, tedesca e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/902/CE)

1. SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.1. Destinatari

(1) La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

— Flexsys N.V.;

— Bayer AG;

— Crompton Manufacturing Company, Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.);

— Crompton Europe Ltd;

— Chemtura Corporation (già Crompton Corporation);

— General Química SA;

— Repsol Química SA;

— Repsol YPF SA.

(2) I destinatari della decisione hanno partecipato ad un'infrazione unica, complessa e continuata dell'articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo che ha comportato la fissazione dei prezzi e lo scambio di informazioni riservate su determinati prodotti chimici a base di gomma (antiossidanti, antiozonanti e acceleratori primari) sui mercati SEE e sui mercati mondiali.

1.2. Il settore dei prodotti chimici a base di gomma

(3) I prodotti chimici a base di gomma sono prodotti chimici sintetici o organici che migliorano la produttività e la qualità nella fabbricazione della gomma, soprattutto quella utilizzata per i pneumatici degli autoveicoli. Nel 2001 il valore del mercato SEE è stato stimato a 200 milioni di EUR; il mercato comprende le categorie degli antiozonanti, antiossidanti e acceleratori primari che sono state interessate dal cartello.

(4) I principali fabbricanti di prodotti chimici a base di gomma a livello mondiale sono Flexsys, Bayer e Chemtura (già Crompton), che rappresentano assieme circa la metà del mercato mondiale dei suddetti prodotti. Esiste una serie di concorrenti significativi di dimensioni più ridotte, come Química General (Spagna), Duslo (Slovacchia), Istrochem (Slovacchia), Noveon (Stati Uniti) e Great Lakes (Stati Uniti), nonché molti concorrenti minori, presenti in particolare in Asia.

(5) I principali clienti di prodotti chimici a base di gomma sono le grandi imprese produttrici di pneumatici operanti a livello mondiale: Michelin (Francia), Goodyear (Stati Uniti), Bridgestone/Firestone (Giappone), Continental (Germania) e Pirelli (Italia), che rappresentano insieme circa il 35-40 % del consumo mondiale.

(6) Il mercato geografico dei prodotti chimici a base di gomma è cambiato progressivamente, trasformandosi da regionale a mondiale alla metà degli anni '90. Questo fatto ha influito anche sulla portata del cartello e dunque dopo il 1995 le parti si sono accordate soprattutto su aumenti dei prezzi a livello mondiale.

1.3. Funzionamento del cartello

(7) Vi è una serie di indicazioni del fatto che le attività collusive nel settore dei prodotti chimici a base di gomma avevano già luogo — almeno occasionalmente — negli anni '70; la Commissione dispone tuttavia di prove sufficientemente solide dell'esistenza del cartello per il periodo 1996-2001 per Flexsys, Bayer e Crompton (ora Chemtura) (comprese Crompton Europe e Uniroyal Chemical Company). Tali imprese si sono accordate per aumentare i prezzi di determinati prodotti chimici a base di gomma (antiossidanti, antiozonanti ed acceleratori primari) nel SEE e nei mercati mondiali almeno nel 1996, 1998, 1999, 2000 e 2001. General Química, che deve essere considerato un operatore marginale, ha partecipato a questi accordi nel 1999 e nel 2000.

(8) Il coordinamento degli aumenti dei prezzi seguiva solitamente un modello generale, che comportava contatti fra i concorrenti prima durante la fase preparatoria che precedeva l'annuncio ai clienti, in seguito durante le trattative con i clienti ed infine dopo che i contratti erano stati stipulati per verificare il rispetto e il buon esito degli accordi sul mercato. Durante i contatti che precedevano l'azione coordinata, le parti cercavano sostegno per l'aumento dei prezzi proposto e ne approvavano l'entità, i prodotti ed i territori interessati, nonché l'impresa che doveva fungere da guida e la tempistica degli annunci. Nella fase di esecuzione, l'accento era posto sulle reazioni dei clienti agli aumenti annunciati dei prezzi e sugli scambi di informazioni in merito alle trattative con i clienti sui prezzi. I contatti successivi implicavano solitamente lo scambio di informazioni dettagliate su volumi e prezzi contrattati con clienti specifici.

1.4. **Procedimento**

(9) L'indagine sul settore dei prodotti chimici a base di gomma è stata avviata a seguito di una domanda di immunità dalle ammende, soggetta a condizioni, presentata da Flexsys nell'aprile 2002; l'immunità è stata concessa nel giugno 2002. In seguito la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di Bayer, Crompton Europe e General Química nel settembre 2002.

(10) Crompton (ora Chemtura), Bayer e General Química hanno presentato richiesta di trattamento favorevole, rispettivamente, l'8 ottobre 2002, il 24 ottobre 2002 ed il 7 giugno 2004. La Commissione ha informato a tempo debito tutti i richiedenti della sua intenzione di applicare le riduzioni delle ammende.

(11) Il 12 aprile 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Bayer, Crompton, Crompton Europe, Uniroyal Chemical Company, Flexsys, Akzo Nobel, Pharmacia (già Monsanto), General Química, Repsol Química, Repsol YPF, Duslo, Prezam, Vagus e Istrochem. Il 18 luglio 2005 si è svolta un'audizione orale sul caso. Il procedimento è stato successivamente chiuso nei confronti di Akzo Nobel NV, Pharmacia Corporation, Duslo a.s., Prezam a.s., Vagus a.s. e Istrochem a.s.

1.5. **Responsabilità**

(12) Repsol YPF SA e Repsol Química SA, sebbene non partecipassero direttamente agli accordi in questione, sono tuttavia considerate responsabili del comportamento di General Química, che controllavano al 100 %.

2. **AMMENDE**

2.1. **Importo di base**

(13) L'importo di base dell'ammenda è determinato secondo la gravità e la durata dell'infrazione.

2.1.1. *Gravità*

(14) Per valutare la gravità dell'infrazione, la Commissione prende in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante.

(15) Data la natura e la portata geografica dell'infrazione (nel caso di specie si trattava essenzialmente del comportamento segreto di natura collusiva tra i membri del cartello per fissare i prezzi nel SEE e altrove, rafforzato dallo scambio di informazioni riservate), l'infrazione deve essere considerata come molto grave.

2.1.2. *Trattamento differenziato*

(16) Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese per tenere conto della loro effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza, nonché di fissare l'importo dell'ammenda a un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo.

(17) Sulla base del fatto che sia la portata geografica del cartello che il settore dei prodotti chimici a base di gomma in generale sono essenzialmente mondiali, le quote di mercato globali nel 2001 (l'ultimo anno completo in cui è stata commessa l'infrazione) sono utilizzate come valori di riferimento nel calcolo delle ammende.

(18) Flexsys era il maggior operatore a livello mondiale, con una quota di mercato di circa il [20-30] %. Pertanto figura nella prima categoria. Bayer, che deteneva una quota di mercato di circa il [10-20] %, è posta nella seconda categoria. Crompton, che deteneva una quota di mercato di circa il [10-20] %, si trova nella terza categoria. General Química, infine, che deteneva una quota di mercato di circa il [0-10] %, è posta nella quarta categoria. Gli importi di partenza saranno fissati in maniera proporzionale, anche se non aritmetica, tenendo conto delle quote di mercato.

2.1.3. *Sufficiente effetto dissuasivo*

(19) Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente inoltre di stabilire l'ammenda a un livello tale da garantirle un effetto dissuasivo sufficiente, tenuto conto delle effettive dimensioni delle singole imprese. Nel 2004 i fatturati totali delle imprese sono stati i seguenti: Bayer 29,7 miliardi di euro; Crompton circa 2 miliardi di euro; Flexsys circa 425 miliardi di euro e Repsol YPF 41,7 miliardi. Di conseguenza, la Commissione ritiene opportuno moltiplicare l'ammenda di Bayer per 2 e quella di Repsol per 2,5.

2.1.4. *Maggiorazione per la durata*

(20) Flexsys, Bayer ed Uniroyal (compresa Crompton Europe) hanno commesso un'infrazione della durata di sei anni, mentre Crompton Corporation (ora Chemtura) è responsabile di un'infrazione della durata di cinque anni e quattro mesi. Tutte queste imprese hanno commesso un'infrazione di lunga durata; di conseguenza l'importo di partenza delle loro ammende verrà aumentato del 10 % per ogni anno completo di infrazione.

(21) General Química ha commesso un'infrazione durata otto mesi. La sua infrazione è durata meno di un anno e pertanto la sua ammenda non verrà maggiorata.

2.2. **Circostanze attenuanti**

(22) Nel caso di General Química, è opportuno ridurre del 50 % l'ammenda da infliggere per il ruolo passivo e minore che ha svolto nell'infrazione, rispetto agli altri partecipanti al cartello.

2.3. **Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002**

2.3.1. *Immunità*

(23) Flexsys è stata la prima impresa a presentare prove che hanno consentito alla Commissione di decidere di avviare un'indagine in relazione ad un presunto cartello nell'industria dei prodotti chimici a base di gomma. Flexsys ha collaborato pienamente, in maniera continuativa e tempestiva durante l'intera procedura amministrativa della Commissione, e ha fornito alla Commissione tutti gli elementi di prova in suo possesso relativi alla sospetta infrazione. Flexsys ha cessato di partecipare alla presunta infrazione non appena presentati gli elementi di prova di cui alla comunicazione succitata e non ha agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione. Flexsys soddisfa dunque le condizioni per ottenere un'immunità completa dalle ammende.

(24) Crompton ha contestato l'immunità concessa a Flexsys, sostenendo tra l'altro che Flexsys non aveva soddisfatto le condizioni per ottenere l'immunità poiché aveva costretto altre parti a partecipare l'infrazione ed aveva proseguito l'infrazione dopo aver presentato richiesta di immunità. Dopo un'attenta analisi di quanto sostenuto da Crompton, la Commissione ritiene che non vi siano prove materiali decisive per sostenere tali affermazioni.

2.3.2. *Punto 23, lettera b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)*

(25) Crompton è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, in quanto ha fornito alla Commissione prove che costituivano significativo valore aggiunto rispetto a quelle già in possesso della Commissione. Pertanto in base al punto 23, lettera b), primo trattino della comunicazione sul trattamento favorevole Crompton può beneficiare di una riduzione del 30-50 % dell'ammenda.

(26) In considerazione della sua tempestiva cooperazione, della qualità delle prove fornite e della sua ampia e continuata collaborazione durante il procedimento, la Commissione ritiene possibile accordare a Crompton la riduzione massima del 50 %.

2.3.3. *Punto 23, lettera b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)*

(27) Bayer è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole poiché ha fornito alla Commissione prove che costituivano significativo valore aggiunto rispetto a quelle già in possesso della Commissione al momento della presentazione. Pertanto in base al punto 23, lettera b), secondo trattino della comunicazione sul trattamento favorevole Bayer può beneficiare di una riduzione del 20-30 % dell'ammenda. L'entità del valore aggiunto apportato da Bayer al caso è limitata; l'impresa ha inoltre ammesso l'infrazione soltanto per gli ultimi quattro anni. La Commissione ritiene pertanto che Bayer soddisfi le condizioni per la riduzione minima della fascia rilevante, ossia una riduzione del 20 %.

2.3.4. *Punto 23, lettera b), terzo trattino (riduzione fino al 20 %)*

(28) General Química è stata la terza impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole poiché ha fornito alla Commissione prove che costituivano significativo valore aggiunto rispetto a quelle già in possesso della Commissione al momento della presentazione. Pertanto, in base al punto 23, lettera b), terzo trattino della comunicazione sul trattamento favorevole, General Química può beneficiare di una riduzione del 20 % dell'ammenda. Considerando il fatto che General Química ha soddisfatto la condizione di apportare un significativo valore aggiunto relativamente tardi nel corso del procedimento (ossia più di un anno e mezzo dopo gli accertamenti della Commissione presso i suoi locali) e nella misura in cui il valore aggiunto delle prove presentate è rimasto limitato, la Commissione ritiene che General Química (e Repsol) abbia diritto ad una riduzione del 10 % dell'ammenda che sarebbe stata altrimenti imposta.

2.3.5. *Conclusione sull'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole*

(29) Nel caso di specie la Commissione ha inoltre emesso un deciso monito nei confronti delle imprese che presentano richiesta di trattamento favorevole e che tentano di ridurre la capacità della Commissione stessa di dimostrare l'infrazione, qualora, nel complesso, vi sia un insieme coerente di indizi e di prove che dimostrano l'esistenza del cartello. La Commissione ritiene che tale atteggiamento metta seriamente a rischio la portata e la continuità della collaborazione di coloro che presentano richiesta di trattamento favorevole.

3. **DECISIONE**

(30) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nello scambio di informazioni riservate nel settore dei prodotti chimici a base di gomma nell'ambito SEE:

a) Bayer AG, dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001;

b) Crompton Manufacturing Company Inc., dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001;

c) Crompton Europe Ltd, dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001;

d) Chemtura Corporation, dal 21 agosto 1996 al 31 dicembre 2001;

e) Flexsys N.V., dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001;

f) General Química SA, dal 31 ottobre 1999 al 30 giugno 2000;

g) Repsol Química SA, dal 31 ottobre 1999 al 30 giugno 2000;

h) Repsol YPF SA, dal 31 ottobre 1999 al 30 giugno 2000.

(31) Le imprese summenzionate, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni. Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento sopra descritto e da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o equivalente.

(32) Per le infrazioni di cui sopra, sono imposte le seguenti ammende alle seguenti imprese:

a)	Flexsys N.V	0 EUR
b)	Crompton Manufacturing Company, Inc., in solido con Crompton Europe Ltd.	13,60 milioni di EUR
	di cui in solido con Chemtura Corporation	12,75 milioni di EUR
c)	Bayer AG	58,88 milioni di EUR
d)	General Química SA, in solido con Repsol Química SA e Repsol YPF SA	3,38 milioni di EUR

La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito Internet della DG COMP al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/.